

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2024-3011 del 28/05/2024
Oggetto	D.LGS. N. 22/2010 e DPR N. 395/1991 - RILASCIO PERMESSO DI RICERCA DI RISORSE GEOTERMICHE, RELATIVAMENTE ALLA FASE 1 DEL PROGRAMMA DEI LAVORI, DENOMINATO "CESENA" NEI COMUNI DI CESENA, CESENATICO E GAMBETTOLA. SOCIETA' ESERCENTE FRI-EL GEO S.R.L.
Proposta	n. PDET-AMB-2024-3132 del 27/05/2024
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	TAMARA MORDENTI

Questo giorno ventotto MAGGIO 2024 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, TAMARA MORDENTI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.LGS. N. 22/2010 e DPR N. 395/1991 - RILASCIO PERMESSO DI RICERCA DI RISORSE GEOTERMICHE, RELATIVAMENTE ALLA FASE 1 DEL PROGRAMMA DEI LAVORI, DENOMINATO "CESENA" NEI COMUNI DI CESENA, CESENATICO E GAMBETTOLA. SOCIETA' ESERCENTE FRI-EL GEO S.R.L.

LA DIRIGENTE

Visti:

- il R.D. 29 Luglio 1927 n.1443 *"Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere"*;
- la Legge 7 Agosto 1990, n. 241 e s.m.i. *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"*;
- il D.Lgs. n. 22/2010 *"Riassetto della normativa in materia di ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche, a norma dell'art. 27, comma 28 della L. 99/2009"*;
- il D.P.R. 395/1991 *"Approvazione del regolamento di attuazione della L. 896/1986, recante disciplina della ricerca e della coltivazione delle risorse geotermiche"*;
- il D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152 *"Norme in materia ambientale, Parte Seconda – Procedure per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS), per la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC)"*;
- la L.R. Emilia Romagna n. 4/2018 recante *"Disciplina della valutazione dell'impatto ambientale dei progetti", che ha abrogato e sostituito la L.R. n. 9/1999"*;
- la L.R. 30 luglio 2015, n. 13 *"Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni"* ed in particolare l'art. 17 comma 1 lett. d) con cui la Regione Emilia-Romagna ha delegato ad Arpae la competenza per esercitare le funzioni in merito al rilascio dei permessi di ricerca e delle concessioni di risorse geotermiche;
- Determinazione dirigenziale n. 6860 del 30 marzo 2023 del Settore Innovazione Sostenibile Imprese, Filiere Produttive della Direzione Generale Conoscenza, Lavoro Imprese della Regione Emilia Romagna recante *"Aggiornamento ai sensi dell'art.16 del Dlgs n.22/2010 e nel rispetto dei criteri fissati dalla DGR 758/2019, del canone annuo anticipato che deve essere corrisposto dai titolari dei permessi di ricerca e di concessioni di coltivazione di risorse geotermiche a media e bassa entalpia per ogni chilometro quadrato di superficie compresa nell'area del permesso o concessione. Anno 2023"*;
- la Determinazione dirigenziale n. 5909 del 22/04/2024 del Settore Innovazione Sostenibile Imprese, Filiere Produttive della Direzione Generale Conoscenza, Lavoro Imprese della Regione Emilia Romagna recante *"Aggiornamento ai sensi dell'art.16 del Dlgs n.22/2010 e nel rispetto dei criteri fissati dalla DGR 758/2019, del canone annuo anticipato che deve essere corrisposto dai titolari dei permessi di ricerca e di concessioni di coltivazione di risorse geotermiche a media e bassa entalpia per ogni chilometro quadrato di superficie compresa nell'area del permesso o concessione. Anno 2024"*;

Visti inoltre :

- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1181/2018 con cui è stato approvato il nuovo assetto organizzativo generale dell'Agenzia, come proposto nella determinazione dirigenziale Arpae n. 70/2018 e successivamente approvato con

determinazione dirigenziale Arpae n. 90/2018;

- la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2022-107 del 30/08/2022, con la quale è stato attribuito l'incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena alla Dott.ssa Tamara Mordenti;

Premesso che, ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 22 del 11/02/2010 e del DPR n. 395 del 27/05/1991, FRI-EL GEO S.R.L. (C.F. e P.IVA 03120700210) in data 13/12/2023 ha presentato ad Arpae istanza, con allegata relativa documentazione, acquisita al PG/2023/214403 del 18/12/2023, finalizzata al rilascio del permesso di ricerca di risorse geotermiche denominato "Cesena" ubicato nei Comuni di Cesena, Cesenatico e Gambettola e di estensione pari a 68,9 Km²;

Dato atto che il programma dei lavori del permesso di ricerca prevede una suddivisione in 3 Fasi consecutive:

- Fase 1 consistente nella sola raccolta e consultazione dei dati esistenti e nell'elaborazione del modello geologico/geotermico, non prevedendo quindi alcuna attività in situ. I dati esistenti disponibili sono costituiti principalmente dai profili sismici ENI;
- Fase 2 consistente nella progettazione del pozzo/i esplorativo/i e caratterizzazione della risorsa geotermica;
- Fase 3 consistente nella perforazione del pozzo/i esplorativo/i e caratterizzazione della risorsa geotermica;

Atteso che:

- i permessi di ricerca di risorse geotermiche sono sottoposti ai sensi del D.lgs 152/06 e della LR 4/2018 alla verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto ambientale (VIA) regionale con istruttoria Arpae in quanto ricadenti al punto B.2.6 dell'allegato B.2;
- nell'istanza presentata FRI-EL GEO S.r.l. ha richiesto il rilascio del permesso di ricerca per l'esecuzione della Fase 1 e della Fase 2, subordinando l'esecuzione della successiva Fase 3 alla Verifica di Assoggettabilità a VIA " (...) *in quanto le Fasi I e II non costituiscono un progetto nei termini previsti dalla normativa comunitaria*" e pertanto la conseguente esclusione dalla verifica di assoggettabilità a VIA per la Fase 1 e 2;

Tenuto conto che:

- la direttiva VIA 2011/92/UE, come modificata dalla direttiva 2014/52/UE, si applica ai progetti che possono avere un impatto ambientale significativo (art. 1 comma 1). Per progetto si intende la realizzazione di lavori di costruzione o di altri impianti od opere e di altri interventi sull'ambiente naturale o sul paesaggio compresi quelli destinati allo sfruttamento delle risorse del suolo (art. 1, comma 2);
- la parte seconda del D.Lgs. 152/2006, normativa nazionale in materia di VIA, fornisce una definizione di progetto analoga a quella della direttiva VIA (art. 5);

Considerato che alla luce di quanto sopra, con Nota di Arpae PG/2024/8401 del 16/01/2024 è stato data la seguente comunicazione in merito alla procedibilità dell'istanza relativamente alla sola Fase 1 "*(...) si ritiene di poter rilasciare il Permesso di Ricerca per la sola Fase*

1 per la quale non si ritiene necessaria la preventiva verifica di Assoggettabilità a VIA in considerazione del fatto che tale fase non costituisce un "progetto" ai sensi della normativa vigente, concretizzandosi in attività relative unicamente a studi ed indagini di carattere bibliografico che non possono determinare impatti sull'ambiente. **Si demanda invece alla presentazione di istanza di Verifica di Assoggettabilità a VIA (Screening) ai sensi della L.R. 4/2018, la prosecuzione del programma di lavoro relativo non solo alla Fase 3 ma anche alla Fase 2, fasi considerabili come "progetto" ai sensi di quanto previsto dalla normativa comunitaria e nazionale, In tale fase è infatti prevista la progettazione preliminare e definitiva del pozzo esplorativo, il programma di perforazione e quello di caratterizzazione della risorsa geotermica (...);**

Atteso che il richiedente non ha presentato osservazioni in merito alla suddetta comunicazione;

Atteso che ai sensi dell'art. 3 c.7 del Dlgs 22/10, sono considerate concorrenti le domande, riferite alla medesima area, pervenute non oltre sessanta giorni naturali consecutivi dalla pubblicazione dell'istanza sul BURERT;

Dato atto dell'avvenuta pubblicazione della domanda sul BURERT n.26 del 31.01.2024 e che nei termini previsti non sono pervenute opposizioni, osservazioni o domande in concorrenza;

Verificata la completezza dell'istanza in riferimento alla Fase 1 del Programma dei lavori;

Atteso che:

- che con Nota PG/2024/70708 del 30/04/2024 è stata data comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi e per gli effetti degli artt. 7 e 8 della L. 241/90 e s.m.i., per il rilascio del Permesso di Ricerca di risorse geotermiche di cui all'oggetto relativamente alla fase 1 del programma dei lavori, richiedendo contestualmente agli Enti competenti eventuali osservazioni nel termine di 20 giorni;
- nel termine suddetto è pervenuta la sola comunicazione da parte del Comune di Cesenatico, acquisita al PG/2024/48203 del 06/05/2024, in cui è riportato "(...) *in merito alla Fase 1 del Programma dei lavori di ricerca in questione, non si rilevano osservazioni di merito. Il Comune di Cesenatico, si riserva di rendere e/o avanzare eventuali osservazioni e valutazioni in occasione dei successivi avvii procedurali riguardanti le Fasi II e III del Programma dei lavori relativo alla ricerca in oggetto*":

Dato atto che l'area oggetto del permesso di ricerca, di estensione pari a 68,9 Km², è delimitata da una linea continua chiusa come rappresentato nella Tavola allegata al presente provvedimento ed avente i seguenti vertici:

Coordinate geografiche Sistema Monte Mario - Roma 40 - WKID; 4806 Authority: EPSG		
Vertice	Latitudine	Longitudine
a	44° 11' 00"	0° 14' 00"
b	44° 11' 00"	0° 12' 00"

Coordinate geografiche Sistema Monte Mario - Roma 40 - WKID; 4806 Authority: EPSG		
Vertice	Latitudine	Longitudine
c	44° 12' 00"	0° 12' 00"
d	44° 12' 00"	0° 09' 00"
e	44° 11' 00"	0° 09' 00"
f	44° 11' 00"	0° 07' 00"
g	44° 09' 00"	0° 07' 00"
h	44° 09' 00"	0° 06' 00"
i	44° 07' 00"	0° 06' 00"
l	44° 07' 00"	0° 09' 00"
m	44° 08' 00"	0° 09' 00"
n	44° 08' 00"	0° 14' 00"
Coordinate metriche Sistema ETRS 89 - WKID: 25832 Authority: EPSG		
Vertice	Latitudine	Longitudine
a	757256,00	4897361,98
b	759921,69	4897471,5
c	759849,01	4899306,65
d	763842,36	4899466,10
e	763925,82	4897626,21
f	766571,61	4897733,16
g	766721,68	4894037,30
h	768073,05	4894083,36
i	768224,19	4890377,93
l	764219,40	4890230,24
m	764144,97	4892082,94
n	757473,21	4891818,24

Considerato che la perimetrazione dell'area del Permesso di Ricerca individuata risponde ai requisiti richiesti dall'art. 9 comma 2 del DPR 395/1991;

Dato atto che:

- ai sensi dell'art 16 commi 1, 2, 3 e 7 del D.lgs 22/2010, la Società esercente il permesso di ricerca è tenuta a corrispondere un canone annuo entro il 31 Dicembre dell'anno precedente;
- tale canone, corrisposto a favore della Regione Emilia-Romagna, è aggiornato annualmente con apposita Determinazione;

Atteso che la Regione Emilia Romagna con:

- Determinazione dirigenziale n. 6860 del 30 marzo 2023 ha stabilito per l'annualità 2024 un canone pari ad Euro 398,38 per kmq di superficie compresa nell'area del permesso di ricerca da corrispondere entro il 31/12/2023;
- Determinazione dirigenziale n. 5909 del 22/04/2024 ha stabilito per l'annualità 2025 un canone pari ad Euro 419,89 per kmq di superficie compresa nell'area del permesso di ricerca da corrispondere entro il 31/12/2024;

Dato atto che in riferimento al presente permesso di ricerca:

- per l'annualità 2024 (il cui canone annuo è pari ad Euro 27.448,38) l'importo da versare è riferito al periodo che va dalla data di adozione del presente atto fino al 31/12/2024. Tale importo sarà richiesto contestualmente al rilascio del presente provvedimento e sarà da corrispondere entro 30 giorni dal rilascio stesso;
- per l'annualità 2025 il canone annuo è pari ad Euro 28.930,42 e dovrà essere corrisposto entro il 31/12/2024;
- in riferimento alle annualità successive, dovrà essere corrisposto un canone, come aggiornato annualmente da apposita Determinazione regionale, entro il 31 Dicembre dell'anno precedente;

Dato atto che l'art. 3 comma 11 del D.lgs 22/2010 dispone *"Il rilascio del permesso di ricerca resta subordinato alla presentazione di una idonea fidejussione bancaria od assicurativa commisurata al valore delle opere di recupero ambientale previste a seguito delle attività"*;

Tenuto conto che la Fase 1 del programma di lavoro del presente permesso di ricerca consiste nella sola raccolta e consultazione dei dati esistenti e nell'elaborazione del modello geologico/geotermico, non prevedendo quindi alcuna attività in situ. I dati esistenti disponibili sono costituiti principalmente dai profili sismici ENI;

Ritenuto pertanto che per tale fase non sia da presentare idonea fidejussione bancaria od assicurativa;

Considerato che:

- la Ditta richiedente possiede i requisiti tecnici ed economici adeguati all'attività da intraprendere;
- l'attività di ricerca sarà svolta direttamente dal richiedente;

Atteso che, ai sensi dell'art. 4 comma 2 del D.lgs 22/2010, la durata massima del permesso di ricerca è di quattro anni, prorogabile per non oltre un biennio;

Ritenuto sulla base di quanto sopra riportato:

- che sussistano i presupposti per il rilascio del permesso di ricerca, relativo alla Fase 1 del programma di lavoro, per la durata di anni 4 (quattro) dalla data di adozione del presente provvedimento;
- che il presente atto non autorizza la prosecuzione del programma di lavoro relativo alla Fase 2 e 3 in quanto tale autorizzazione potrà essere ottenuta, esclusivamente a seguito dell'ottenimento del Provvedimento Verifica di Assoggettabilità a VIA (Screening) ai sensi della L.R. 4/2018;

Su proposta del Responsabile del procedimento Milena Lungherini, che attesta l'insussistenza di situazioni di conflitti di interesse, anche potenziale ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990;

Attestata da parte della sottoscritta la regolarità amministrativa, in riferimento al presente procedimento nonchè l'insussistenza di situazioni di conflitti di interesse, anche potenziale ai sensi dell'art. 6-bis della L. 241/1990;

DETERMINA

1. **Di rilasciare** il permesso di ricerca di risorse geotermiche denominato "Cesena" ubicato nei Comuni di Cesena, Cesenatico e Gambettola alla Società FRI-EL GEO S.r.l. (C.F. e P.IVA 03120700210) per la durata di anni 4 (quattro) dalla data di adozione della presente provvedimento. Tale durata può essere prorogata per un periodo non superiore a due anni previa istanza da presentare entro il termine di scadenza;
2. **Di disporre** che il permesso di ricerca di cui al punto 1 è relativo alla sola Fase 1 del programma di lavoro come in premessa descritta;
3. **Di disporre** che la Società provveda a trasmettere comunicazione al Servizio Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE di Forlì- Cesena dell'inizio e della conclusione della Fase 1 del Programma dei Lavori e dei risultati conseguiti dalle ricerche effettuate;
4. **Di disporre** che il presente atto non autorizza la prosecuzione del programma di lavoro relativo alla Fase 2 e 3 in quanto tale autorizzazione potrà essere ottenuta, esclusivamente a seguito dell'ottenimento del Provvedimento Verifica di Assoggettabilità a VIA (Screening) ai sensi della L.R. 4/2018;
5. **Di stabilire** che l'area oggetto del permesso di ricerca di estensione pari a 68,9 Km² è delimitata con la poligonale chiusa (vertici a, b, c, d, e, f, g, h, i, l, m, n come in premessa individuati) segnata con linea continua di colore rosso come rappresentato nella Tavola allegata al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
6. **Di stabilire** che la Società debba corrispondere alla Regione Emilia-Romagna:
 - per l'anno 2024 (il cui canone annuo è pari ad Euro 27.448,38) un importo calcolato dalla data di adozione del presente atto al 31/12/2024. Tale importo sarà richiesto

contestualmente al rilascio del presente provvedimento e sarà da corrispondere entro 30 giorni da tale rilascio;

- per l'anno 2025, un canone annuo, pari ad Euro 28.930,42 da versare entro il 31/12/2024;
- per le successive annualità ,un importo come aggiornato annualmente con apposita Determinazione regionale da versare in maniera anticipata entro il 31 Dicembre dell'anno precedente;

7. **Di provvedere** alla pubblicazione per estratto del presente provvedimento sul BURERT;
8. **Di dare atto** che la presente determinazione sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae ai sensi del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2023 - 2025;
9. **Di dare atto** che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato da Arpae;

Sono fatti salvi i diritti di terzi e le autorizzazioni e/o concessioni di cui occorre essere in possesso, anche non espressamente indicati nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Contro il presente atto può essere presentato ricorso, entro 60 giorni dalla data di rilascio, al TAR dell'Emilia-Romagna, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni decorrenti dalla medesima data.

Il presente atto viene notificato alla Società FRI-EL Geo S.R.L., copia dello stesso alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio, al Consorzio di Bonifica della Romagna, alla Provincia di Forlì-Cesena, a UNMIG Bologna, al Comune di Cesena, al Comune di Cesenatico, al Comune di Gambettola, al Comando Provinciale VV.F. di Forlì-Cesena, a E-distribuzione S.p.A.. ad ATERSIR, all'Azienda USL Romagna-Dipartimento di Igiene Pubblica di Cesena, alla Regione Emilia-Romagna (Servizio Valutazione Impatto e Promozione Sostenibilità Ambientale, Servizio Geologico Sismico, Settore Innovazione sostenibile Imprese Filiera produttive, Servizio Difesa del Territorio, Settore Aree Protette Foreste e Sviluppo Zone Montane, Agenzia per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile -Ufficio Territoriale S.T.P.C. Forlì-Cesena).

La Responsabile
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena - Area Est
Dott.ssa Tamara Mordenti
(originale firmato digitalmente)

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.